

# **Comune di Colognola ai Colli**

**Provincia di Verona**



## **Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)**

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 16 del 24/06/2024

## Sommario

|                                                                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <u>ART. 1 – DEFINIZIONI</u> .....                                                                                           | 3  |
| <u>ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO</u> .....                                                                               | 3  |
| <u>ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI URBANI</u> .....                                                                    | 4  |
| <u>ART. 4 – PRESUPPOSTO E SOGGETTO ATTIVO</u> .....                                                                         | 5  |
| <u>ART. 5 - SOGGETTI PASSIVI</u> .....                                                                                      | 5  |
| <u>ART. 6 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI E NON SOGGETTI AL TRIBUTO</u> .....                                             | 5  |
| <u>ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE</u> .....                                                             | 7  |
| <u>ART. 8 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE</u> .....                                              | 7  |
| <u>ART. 9 - ZONE SERVITE</u> .....                                                                                          | 9  |
| <u>ART. 10 - RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO</u> .....                                                   | 9  |
| <u>ART. 11 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA TRIBUTO TARI</u> .....                                                            | 11 |
| <u>ART. 12 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI</u> .....                                                                      | 11 |
| <u>ART. 13 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI</u> .....                                             | 11 |
| <u>ART. 14 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO</u> .....                                                                          | 12 |
| <u>ART. 15 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO</u> .....                                                              | 12 |
| <u>ART. 16 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE</u> .....                                                                     | 12 |
| <u>ART. 17 - NUMERO DEGLI OCCUPANTI E DELLE SUPERIFICI DELLE UTENZE DOMESTICHE</u> .....                                    | 13 |
| <u>ART. 18 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE</u> .....                                                                 | 14 |
| <u>ART. 19 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE</u> .....                                                          | 14 |
| <u>ART. 20 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO</u> .....                                                                  | 15 |
| <u>ART. 21 - TRIBUTO GIORNALIERO</u> .....                                                                                  | 15 |
| <u>ART. 22 - TRIBUTO PROVINCIALE</u> .....                                                                                  | 16 |
| <u>ART. 23 - RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE</u> .....                                                      | 17 |
| <u>ART. 24 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE</u> .....                                        | 17 |
| <u>ART. 25 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO</u> .....                       | 18 |
| <u>ART. 26 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO</u> .....                                          | 20 |
| <u>ART. 27 - ALTRE AGEVOLAZIONI</u> .....                                                                                   | 20 |
| <u>ART. 28 - CUMULO DI RIDUZIONI</u> .....                                                                                  | 20 |
| <u>ART. 29 - DICHIARAZIONE TARI DICHIARAZIONE DI INIZIO OCCUPAZIONE</u> .....                                               | 21 |
| <u>ART. 30 - DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE O CESSAZIONE</u> .....                                                             | 22 |
| <u>ART. 31 - RISCOSSIONE MODALITA' E STRUMENTI DI PAGAMENTO</u> .....                                                       | 24 |
| <u>ART. 32 - TERMINI PER IL PAGAMENTO</u> .....                                                                             | 25 |
| <u>ART. 33 - PRESENTAZIONE DI RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI</u> ..... | 25 |
| <u>ART. 34 - MODALITA' PER L'ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO</u> .....                                    | 26 |
| <u>ART. 35 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE</u> .....                                                                             | 27 |
| <u>ART. 36 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI</u> .....                                                                            | 27 |
| <u>ART. 37 - SANZIONI ED INTERESSI</u> .....                                                                                | 28 |
| <u>ART. 38 - IMPORTI MINIMI</u> .....                                                                                       | 29 |
| <u>ART. 39 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</u> .....                                                                       | 30 |
| <u>ART. 40 - NORMA DI RINVIO</u> .....                                                                                      | 30 |
| <u>ART. 41 - ENTRATA IN VIGORE</u> .....                                                                                    | 30 |
| <u>ART. 42 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO</u> .....                                                                              | 30 |

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1 - DEFINIZIONI

Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

- **"ARERA"**, l'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente a cui è stata affidata la regolazione nazionale del ciclo integrato dei rifiuti.
- **"Codice Ambientale"** il Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e ss.mm.ii.
- **"DPR 158/99"** il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- **"metodologia tariffaria ARERA"**, il set di regole definite dall'ARERA contenute nel MTR-2 di cui alla Delibera dell'Autorità n. 363/2021/R/rif e ss.mm.ii.
- **"PEF"**, il piano economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art.1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, predisposto ai sensi della metodologia tariffaria ARERA;
- **"recupero"**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del Codice Ambientale, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
- **"riciclaggio"**, (art. 183, comma 1, lett. u), del Codice Ambientale), qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
- **"TARI"**, il tributo comunale relativo al ciclo integrato dei rifiuti.
- **"utenze domestiche"**, tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze.
- **"utenze non domestiche"** tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

### ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare dell'Amministrazione Comunale, disciplina il tributo comunale relativo al ciclo integrato dei rifiuti (da ora TARI), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata comunale qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva.
3. Il servizio di riscossione del tributo TARI è disciplinato dalle disposizioni del Codice Ambientale, dalle direttive Regolatorie approvate dall'ARERA e dal Consiglio di Bacino Verona Nord, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

4. Il tributo si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, nonché secondo quanto previsto dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2021, artt. 641 e seguenti, ed è destinato alla copertura dei costi efficienti relativi alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani, quantificati secondo la dottrina regolatoria vigente definita dall'ARERA,
5. Il ciclo integrato dei rifiuti urbani di cui al punto precedente comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani vale a dire:
  - l'attività di raccolta e trasporto;
  - l'attività di trattamento e smaltimento;
  - l'attività di trattamento e recupero;
  - l'attività di spazzamento e lavaggio strade,
  - l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.
6. Il ciclo integrato dei rifiuti urbani non comprende le "Attività esterne al ciclo integrato dei RU" così come elencate nell'art. 1 del MTR-2 allegato alla Delibera ARERA n. 363/2021/R/rif e ss.mm.ii.
7. Il tributo TARI non è inoltre destinato alla copertura dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
8. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI URBANI**

1. Si definiscono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del Codice Ambientale:
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

#### **ART. 4 – PRESUPPOSTO E SOGGETTO ATTIVO**

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dall'art. 3.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

#### **ART. 5 - SOGGETTI PASSIVI**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 5, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, da un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

#### **ART. 6 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI E NON SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei

locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.

4. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio: Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri. Utenze

non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silose simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzati per l'esercizio di attività;
- locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette al tributo;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone destinate esclusivamente al transito ed alla manovra degli autoveicoli all'interno dei locali o nelle aree esterne;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
  - c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del Codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
5. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella certificazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella certificazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

#### **ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE**

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del D.L. n.201/2011, o della TARSU, di cui al D.Lgs. 507/1993.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della L. 147/2013, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del già menzionato criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante forme idonee a garantire la conoscibilità dell'atto al contribuente ed a rispettare i principi dell'art. 6 della L. 212/2000. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
3. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 8.

#### **ART. 8 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE**

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti

prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del Codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo, i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

| <b>tipologia di attività</b>                                                                       | <b>% di abbattimento della superficie</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Laboratori radiologici, odontotecnici, laboratori di analisi                                       | 35 %                                      |
| Lavanderie a secco, tintorie non industriali                                                       | 25 %                                      |
| Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole e gommisti                                 | 45 %                                      |
| Officine di elettrauto                                                                             | 35 %                                      |
| Caseifici e cantine vinicole                                                                       | 70 %                                      |
| Carrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie | 45 %                                      |
| Officine di carpenteria metallica                                                                  | 45 %                                      |
| Tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie                                         | 25 %                                      |
| Laboratori fotografici ed eliografie                                                               | 25 %                                      |
| Locali destinati ad allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresina    | 25 %                                      |
| Autotrasportatori per conto terzi                                                                  | 25 %                                      |

3. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 2, si potrà accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenzialità produttiva di analoga tipologia di rifiuti;
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

5. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le sopra menzionate aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfetarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati. Nel caso dei magazzini di cui al comma 4, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime o prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo.
6. Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione anche negli anni successivi, qualora richiesta dal Comune.
7. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.

#### **ART. 9 - ZONE SERVITE**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani.
2. Alle utenze poste ad una distanza pari o superiore a mille metri dal più vicino punto di conferimento si applicano le riduzioni così come previste dal Titolo III del presente regolamento.

#### **ART. 10 - RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO**

1. Ai sensi del comma 649 dell'art. 1 della legge 147/2013, le utenze non domestiche che si avvalgono del gestore pubblico e che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti urbani, hanno diritto ad una riduzione del tributo, per la parte relativa al costo variabile del servizio dei rifiuti, come risultante dal Piano Economico Finanziario dell'anno di riferimento, in proporzione alle quantità di rifiuti avviati a riciclo rispetto al totale dei rifiuti urbani prodotti;
2. La riduzione fruibile è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti avviati al recupero e la produzione potenziale prevista dal D.P.R. 158/1999 (Kd massimo di parte variabile), riferita alla categoria dell'utenza non domestica.
3. Al fine di ottenere la riduzione di cui al precedente comma, i titolari delle utenze non domestiche devono presentare al Comune, quale gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, entro il 31

gennaio di ciascun anno, richiesta corredata da idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell'anno solare precedente. Dettadocumentazione deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata e deve contenere le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica, allegando la documentazione necessaria atta a dimostrare i valori dichiarati;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati ariciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalle attestazioni rilasciate dai soggetti che effettuano l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate, alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

Il Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della predetta documentazione comunica l'esito della verifica all'utente;

4. La richiesta di cui al precedente comma 3, deve essere presentata ogni anno. L'omessa presentazione della richiesta entro il termine indicato comporta la perdita del diritto alla riduzione.

## **TITOLO II – TARIFFE**

### **ART. 11 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA TRIBUTO TARI**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R.27/04/1999, n. 158 e dell'art. 15 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del Bilancio di previsione.
4. Le tariffe sono definite in conformità al piano economico finanziario di cui al successivo art. 14.
5. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente, escludendo incrementi dei corrispettivi all'utenza e adeguamenti degli stessi all'inflazione;
6. In applicazione di quanto previsto dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dallo stesso articolo, ove necessario, per il ripristino degli equilibri di bilancio.

### **ART. 12 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L.31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo TARI.

### **ART. 13 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. Le tariffe del tributo sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.
2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi efficienti relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio integrato di gestione dei rifiuti, come definiti nel Piano economico e finanziario di cui al successivo art. 14.

#### **ART. 14 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO**

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Il piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani viene predisposto ed approvato dall'Ente Territorialmente competente (Consiglio di Bacino di Verona Nord) ed eventualmente dall'ARERA su base quadriennale (con aggiornamento biennale) coerentemente con quanto previsto dalla vigente metodologia tariffaria e regolatoria adottata dall'ARERA.

#### **ART. 15 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO**

1. Fino a diversa regolazione disposta dall'Autorità in materia di corrispettivi, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate nel Piano economico e finanziario, l'Amministrazione comunale, con proprio provvedimento definisce:
  - l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente;
  - La determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al DPR 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta;
  - i conseguenti corrispettivi da applicare all'utenze finali, in coerenza con gli allegati n. 1 e n. 2 del DPR n. 158/99.
2. Le tariffe del tributo si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti fisse del costo del servizio di gestione dei rifiuti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. Le tariffe del tributo vengono definite in modo tale da assicurare la copertura integrale del costo del servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

#### **ART. 16 - TARIFFA DEL TRIBUTO PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa del tributo per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del DPR 158/99, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa del tributo per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti per il calcolo sono determinati dall'Amministrazione comunale nel provvedimento con la quale si approvano le tariffe del tributo.

#### **ART. 17 - NUMERO DEGLI OCCUPANTI E DELLE SUPERFICI DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche residenti, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i sei mesi.
2. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di:
  - a. anziano dimorante in casa di riposo;
  - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
  - c. soggetti ospitati in comunità di recupero e istituti penitenziari e in residenze sanitarie assistite;
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza quello di n. 1 unità.
4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
5. In sede di applicazione del tributo il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche esistenti al primo gennaio e al primo luglio dell'anno di imposizione, senza possibilità di conguaglio in caso di variazioni successivamente verificatesi.
6. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali similari si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
7. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal presente Regolamento, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa del tributo.

#### **ART. 18 - TARIFFA DEL TRIBUTO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa del tributo per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del DPR 158/99.
2. La quota variabile della tariffa del tributo per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del DPR 158/99.
3. I coefficienti rilevanti per il calcolo sono determinati dall'Amministrazione comunale nel provvedimento con la quale si approvano le tariffe del tributo.

#### **ART. 19 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente Regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa del tributo applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

Il criterio della tariffa unica può essere disatteso ove il contribuente dichiara o ove l'ufficio rilevi direttamente da planimetria, la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni. In tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa del tributo corrispondente all'effettiva destinazione d'uso.

5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'attodi autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

#### **ART. 20 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

#### **ART. 21 - TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per il servizio digestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 847, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

#### **ART. 22 - TRIBUTO PROVINCIALE**

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità e disposizioni previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

### **TITOLO III – RIDUZIONI TARIFFARIE**

#### **ART. 23 - RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
  - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 15%;
  - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 20%;
  - c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 20%.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147.
4. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

#### **ART. 24 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE**

1. La tariffa del tributo si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso noncontinuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assensivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

## **ART. 25 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO**

1. Le utenze non domestiche hanno la facoltà di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della parte del tributo relativa al costo variabile del servizio dei rifiuti, come risultante dal Piano Economico Finanziario dell'anno di riferimento. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 2 anni.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare al Comune, quale gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro il termine del 31 gennaio di ciascun anno, idonea documentazione attestante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. Tale documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere le seguenti informazioni:

- i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate, alla documentazione presentata;
- i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

Il Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della già menzionata documentazione comunica l'esito della verifica all'utente.

In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, l'utenza è tenuta al versamento anche della parte del tributo relativa al costo variabile del servizio dei rifiuti dell'anno di riferimento.

3. Coerentemente con le disposizioni di cui all'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021, la scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato è effettuata per un periodo non inferiore a 2 anni. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, devono essere riportati le seguenti informazioni:
- a) la denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza,
  - b) la sede legale,
  - c) la partita IVA o il codice fiscale,
  - d) il codice utente,
  - e) il recapito postale,
  - f) l'indirizzo di posta elettronica certificata,
  - g) i dati catastali degli immobili di riferimento, la loro ubicazione, le loro superfici tassabili,
  - h) l'attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO,
  - i) il nominativo del soggetto incaricato,
  - j) le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER.
4. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 2 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali/aree, con decorrenza dall'anno successivo. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 2 anni.
5. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui ai commi precedenti entro i termini fissati, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente all'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 26 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze postea una distanza pari o superiore a mille metri dal più vicino punto di conferimento. La riduzione di cui al comma precedente non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

#### **ART. 27 - ALTRE AGEVOLAZIONI**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 il tributo è eventualmente ridotto per le fattispecie individuate dal Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe annuali della TARI, a seconda delle priorità riscontrate e delle disponibilità di bilancio;
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 sono esenti dal tributo le seguenti fattispecie:

| <b>Tipologia di utenza</b>                                                                                                                                                                                | <b>Riduzione parte fissa</b> | <b>Riduzione parte variabile</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Locali ed aree adibiti ad uffici comunali e servizi comunali                                                                                                                                              | 100%                         | 100%                             |
| Edifici adibiti al culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ed aree ad uso abitazione e ad usi diversi da quello del culto in senso stretto                                               | 100%                         | 100%                             |
| Locali ed aree occupati dalle scuole materne private e dalle scuole dell'obbligo legalmente riconosciute od autorizzate, escluse in ogni caso le abitazioni ed ogni altro annesso a qualsiasi uso adibito | 100%                         | 100%                             |

3. Le riduzioni e le esenzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono, dalla data di presentazione della richiesta. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

#### **ART. 28 - CUMULO DI RIDUZIONI**

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

## TITOLO IV - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

### ART. 29 - DICHIARAZIONE TARI DICHIARAZIONE DI INIZIO OCCUPAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dal TQRIF di cui alla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif e ss.mm.ii., alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via *e-mail* o mediante sportello fisico o sportello telematico, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune/gestore, disponibile presso gli sportelli fisici, ovvero compilabile online tramite lo sportello telematico. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.

2. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:

- a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
- b) il codice utente e il codice utenza;
- c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio

3. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:

#### Utenze domestiche:

- a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, PEC (ove disponibile), il recapito postale, l'indirizzo di posta elettronica e il recapito telefonico;
- b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) Dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nei precedenti artt. 6 e 7 e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) Numero degli occupanti residenti e/o domiciliati;
- e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;

- f) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
- g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scoposociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale, l'indirizzo di posta elettronica, recapito telefonico;
  - b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
  - c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
  - d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nei precedenti artt.6 e 7 e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
  - e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
  - f) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementidenunciati.
  - g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
  - h) La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
4. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.

**ART. 30 - DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE O CESSAZIONE**

1. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione del tributo, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio di cui all'art. 29 ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
2. Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico o sportello telematico, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito

internet del Comune/gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici ovvero compilabile online tramite lo sportello telematico.

3. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
  - a) il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio; il codice identificativo del riferimento organizzativo dell'ufficio comunale che ha preso incarico la richiesta;
  - b) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.
4. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
  - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
  - b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
  - c) il recapito postale, PEC, l'indirizzo di posta elettronica dell'utente e il recapito telefonico;
  - d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
  - e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
  - f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata (ad esempio con copia risoluzione del contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia del verbale di riconsegna dell'immobile) anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
5. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa. Nel solo caso di utenza domestica residente, in presenza di familiari anagraficamente conviventi con l'intestatario deceduto, ed in mancanza della dichiarazione di cui sopra, l'ufficio tributi provvederà d'ufficio alla voltura a nome di altro componente del nucleo familiare.
6. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa
7. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

8. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
9. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 8, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione come previsto al precedente art. 25 comma 3 del presente regolamento.

#### **ART. 31 - RISCOSSIONE MODALITA' E STRUMENTI DI PAGAMENTO**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, il versamento della tassa è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, ovvero tramite la piattaforma dei pagamenti di PagoPA e delle altre modalità previste dalla normativa vigente.
2. Ai fini della riscossione ordinaria della TARI è comunque garantita all'utente una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio indicato nel documento di riscossione.
3. Il Comune provvede, all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.

### **ART. 32 - TERMINI PER IL PAGAMENTO**

1. La riscossione ordinaria della Tari viene effettuata tramite l'invio del documento di riscossione almeno una volta l'anno e con un minimo di due rate di pagamento a cadenza semestrale, fermo restando la facoltà dell'utente di pagare in un'unica soluzione.
2. Con riferimento al pagamento in unica soluzione ovvero della prima rata il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione, come da indicazioni riportate nel documento di riscossione.
3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore o pari a euro 12,00, con esclusione della TARI giornaliera. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori o pari al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 36, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale generale delle entrate. Il Comune in alternativa può provvedere alla notifica, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata di un unico atto "avviso di sollecito/accertamento"

### **ART. 33 - PRESENTAZIONE DI RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI**

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relative all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dalla home page del sito internet del Comune/gestore, disponibili presso gli sportelli fisici, ovvero compilabili online tramite lo sportello *telematico*. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenza (nome, cognome,

codice fiscale, denominazione societaria e partita IVA, PEC, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, recapito telefonico, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancarie e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).

2. Il Comune invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.
3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano i seguenti contenuti minimi:
  - il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
  - il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.
4. Nel caso di richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:
  - la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
  - la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;
  - la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe del tributo applicate in conformità alla normativa vigente;
  - il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica; - l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

#### **ART. 34 - MODALITA' PER L'ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO**

1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di cui al precedente art. 32:
  - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
  - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati dall'ufficio servizi sociali dell'Unione di Comuni Verona Est di cui questo Comune fa parte;
  - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a 50,00 (cinquanta) euro.
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
4. La scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva.

### **ART. 35 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta
3. E' prevista la possibilità di compensazione tra debiti e crediti TARI secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento comunale generale delle entrate;
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale generale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori o pari a 12,00 euro.

### **ART 36 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. Al fine può:
  - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
    - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
    - del proprio personale dipendente;
    - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali il medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
  - d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'uffici tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
  - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
  - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
  - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
  - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
  4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e dell'art. 1 comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
  5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.
  6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

#### **ART. 37 - SANZIONI ED INTERESSI**

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 36, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni tributarie previste per le violazioni di cui al comma 2 del presente articolo, i soggetti obbligati provvedono agli adempimenti, entro i termini previsti dai commi 684 e 685 dell'art. 1, L. 147/2013.

### **ART. 38 - IMPORTI MINIMI**

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo del tributo dovuto è inferiore ad € 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che la violazione non si ripeta per più annualità nel periodo accertabile.

## **TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **ART. 39 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE)2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.

### **ART. 40 - NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

### **ART. 41 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2024 effetto a decorrere dal 01/01/2024.

### **ART. 42 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia dei rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse

## **ALLEGATO 1 al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)**

### **TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI**

#### **Classe 1 -Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto**

*Associazioni o istituzioni con fini assistenziali, Associazioni o istituzioni politiche, Associazioni o istituzioni culturali, Associazioni o istituzioni sindacali, Associazioni o istituzioni previdenziali, Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro, Associazioni o istituzioni benefiche, Associazioni o istituzioni tecnico-economiche, Associazioni o istituzioni religiose, Circoli senza Bar / Ristoranti, Musei e gallerie pubbliche e private, Scuole da ballo, Scuole pubbliche di ogni ordine e grado, Scuole parificate di ogni ordine e grado, Scuole private di ogni ordine e grado, Scuole del preobbligo pubbliche, Scuole del preobbligo private.*

*N.B. Nel caso in cui l'occupazione dei locali da parte dell'associazione avvenga per lo svolgimento di un'attività specifica diversa da mera sede legale / ufficio / sala riunioni, la tariffa da applicare sarà quella propria dell'attività svolta in base alle sotto elencati classificazioni. A mero titolo semplificativo e non esaustivo: locali adibiti a bar applicano la tariffa prevista per i bar; locali adibiti a ristorante applicano la tariffa prevista per i ristoranti; locali adibiti a negozio applica la tariffa prevista per i negozi; ecc.*

#### **Classe 2 -Cinematografi e teatri**

*Cinema Teatri Aree scoperte cinema teatri musei ecc., Locali destinati a congressi convegni.*

#### **Classe 3 -Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta**

*Autorimesse in genere utilizzate da utenze non domestiche, Ricovero autorimesse (camion, corriere, mezzi dei venditori ambulanti), Ricovero strumenti di lavoro e pezzi di ricambio per artigiani che svolgono la loro attività presso il domicilio altrui (idraulici, assistenti caldaie private, ecc ), Magazzini Edili, Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano, Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio, Magazzino deposito per attività svolta al domicilio dei clienti.*

#### **Classe 4 -Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi**

*Campi da calcio, Campi da tennis, Piscine Bocciodromi e simili, Palestre ginnico sportive, Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva, Distributori carburanti, Aree scoperte distributori carburante, Campeggi.*

#### **Classe 5-Stabilimenti balneari**

#### **Classe 6 -Esposizioni, autosaloni**

*Autosaloni, Attività di vendita al dettaglio di grandi dimensioni tipo mobilifici, elettrodomestici, ecc con esposizione merce, Magazzini commercio ingrosso, Magazzini inseriti in capannoni di attività industriali, artigianali o commerciali, Saloni esposizione in genere, Gallerie d'asta, Atelier.*

#### **Classe 7 -Alberghi con ristorante**

#### **Classe 8 -Alberghi senza ristorante**

*Ostelli per la gioventù, Foresterie Alberghi diurni e simili, Alberghi, Locande, Pensioni, Affittacamere e alloggi, Residence, Case albergo, Bed and Breakfast, Aree scoperte in uso.*

#### **Classe 9 -Case di cura e riposo**

*Soggiorni anziani, Case di cura e riposo, Case per ferie, Colonie, Caserme, Carceri, Collegi ed istituti privati di educazione, Collettività e convivenze in genere, Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme.*

#### **Classe 10 -Ospedali**

#### **Classe 11 -Uffici, agenzie, studi professionali**

*Enti pubblici, Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli, Studi legali, Studi tecnici, Studi ragioneria, Studi sanitari, Studi privati, Uffici assicurativi, Uffici in genere, Autoscuole, Laboratori di analisi, Agenzie di viaggio, Ricevitorie lotto totip totocalcio, Internet point, Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi, Emittenti radio tv pubbliche e private, Uffici inseriti in capannoni di attività industriali, artigianali o commerciali.*

**Classe 12 -Banche ed istituti di credito**

**Classe 13 -Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli**

*Librerie, Cartolerie, Bazar, Abbigliamento, Pelletterie, Pelliccerie, Elettrodomestici, Materiale elettrico, Apparecchi radio tv, Articoli casalinghi, Giocattoli, Colori e vernici, Articoli sportivi, Calzature, Sementi e prodotti agricoli e da giardino, Mobili, Materiale idraulico, Materiale riscaldamento, Prodotti di profumeria e cosmesi, Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita, Aree scoperte in uso, Negozi di mobili e macchine per uffici, Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti, Attività all'ingrosso con attività previste nella classe e similari.*

**Classe 14 -Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze**

*Edicole giornali, Magazzini grande distribuzione vendita al minuto no alimentari, Tabaccherie, Farmacie, Erboristerie, Articoli sanitari, Articoli di odontotecnica, Negozi vendita giornali, Locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari.*

**Classe 15 – Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato**

*Gioiellerie e Orologerie, Pietre e metalli preziosi, Antiquariato, Negozi di filatelia e numismatica, Aree scoperte in uso negozi ecc., Ceramica Vetri e specialità veneziane, Strumenti musicali, Bigiotterie, Dischi e videocassette, Tessuti, Articoli di ottica, Articoli di fotografia, Negozi mercerie e filati, Locali deposito materiali edili, legnami ecc. vendita, Attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella classe e similari.*

**Classe 16 -Banchi di mercato beni durevoli** (accorpata al Canone unico patrimoniale dal 01.01.2021)

**Classe 17 -Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista**

*Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc., Parrucchieri e barbieri, Attività scoperte in uso.*

**Classe 18 -Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista**

*Elettricista, Negozi pulitura a secco, Laboratori e botteghe artigiane, Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi, Falegnamerie, Legatorie, Aree scoperte in uso.*

**Classe 19 -Carrozzeria, autofficina, elettrauto**

*Autofficine, Carrozzerie, Elettrauto, Officine in genere.*

**Classe 20 -Attività industriali con capannoni di produzione**

**Classe 21 -Attività artigianali di produzione beni specifici**

**Classe 22 -Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub**

*Ristoranti, Rosticcerie, Trattorie, Friggitorie, Self service, Pizzerie, Tavole calde, Agriturismo, Osterie con cucina, Attività rientranti nel comparto della ristorazione.*

**Classe 23 -Mense, birrerie, amburgherie**

*Mense, Refettori in genere, Birrerie, Amburgherie.*

**Classe 24 -Bar, caffè, pasticceria**

*Bar Caffè, Bar pasticcerie, Bar gelaterie, Gelaterie, Pasticcerie, Sale da gioco, Circoli con Bar / Ristoranti.*

**Classe 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari**

*Supermercati = punto vendita al dettaglio a libero servizio di prodotti di largo consumo con una superficie compresa tra 400 m<sup>2</sup> e i 2.500 m<sup>2</sup> e vendita di generi alimentari e non alimentari, Negozi Alimentari*

**Classe 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste**

*Attività commerciali vendita generi vari con vendita prodotti alimentari*

**Classe 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio**

*Negozi ortofrutticoli, Pescherie, Negozi piante e fiori, Negozi pizza al taglio con vendita asporto (senza servizio ai tavoli )*

**Classe 28 - Ipermercati di generi misti**

*Punto vendita al dettaglio a libero servizio di prodotti di largo consumo con una superficie superiore a 2.500 m<sup>2</sup> e vendita di generi alimentari e non alimentari.*

**Classe 29 - Banchi di mercato generi alimentari** (accorpata al Canone unico patrimoniale dal 01.01.2021)

**Classe 30 - Discoteche, night club**

